

provvedimento del direttore didattico che dispone il mantenimento dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è compatibile con la libertà di insegnamento e con il principio di laicità dello Stato, dovendosi, peraltro, essere trovata all'interno delle singole istituzioni scolastiche, dotate di studenti e genitori negli appositi organismi collegiali, la soluzione del problema dei simboli religiosi tradizionalmente esposti; Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 556, *Foro it.*, 2006, III, 181, con nota di richiami e nota di TRAVI, *Simboli religiosi e giudice amministrativo*, commentata da BOTTA, in *Corriere giur.*, 2006, 843, da GIAMANTE, in *Giornale dir. amm.*, 2006, 861, da NERI, in *Nuove autonomie*, 2006, 559, e da MORELLI e FUCCELLO, in *Dir. e giustizia*, 2006, fasc. 10, 69, il quale ha affermato che l'art. 118 r.d. 30 aprile 1924 n. 965 e l'art. 119 r.d. 26 aprile 1928 n. 1297, che prevedono la collocazione del crocifisso nelle aule delle scuole statali, non sono in contrasto con il principio di laicità dello Stato.

Con riguardo al crocifisso nei seggi elettorali, v. App. Perugia 10 aprile 2006, *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Elezioni*, n. 47, commentata da PACULLO, in *Ross. giur. umbra*, 2007, 745, secondo cui l'indoneità a ricoprire l'ufficio di presidente del seggio elettorale non viene meno per avere il medesimo rimosso il crocifisso appeso alla parete della sala seggio e per aver inoltre omesso di ottemperare all'ordinanza del sindaco di Anepia che lo ha diffidato a ripristinare la collocazione. In ordine alla presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie, v. la lunga vicenda che ha interessato il magistrato Luigi Fosti, il quale si era rifiutato di tenere udienza in un'aula in cui era presente il crocifisso, ritenuto contrastante con la propria coscienza (da ultimo, Cass. 17 febbraio 2009, Fosti, *Foro it.*, 2009, II, 507, con nota di richiami). La sezione disciplinare del Csm nell'udienza dell'11 gennaio 2010 ha convalidato la sanzione della rimozione nei confronti del magistrato Luigi Fosti.

Alla bibliografia indicata nella nota sopra citata, adde BAVOTTI-FIORI, *Simboli religiosi e spazi pubblici: un confronto tra laicità e separatismo*, in *Riv. dir. cost.*, 2008, 71 ss.; LUCIANI, *La problematica laicità italiana*, in *Democrazia e diritto*, 2008, fasc. 2, 105; G. BRUNELLI, *Simboli collettivi e segni individuali dell'appartenenza religiosa: la regione della neutralità*, in *<>www.associazionecostituzionalisti.it>*; E. ROSSI, *Laicità e simboli religiosi*, *ibid.*, n. COLAANNI, *La «laicità» della Croce e la Croce della laicità*, in *<>www.oltre.it>*; e *Prospettive processuali della «questione del crocifisso»*, in *<>www.associazionecostituzionalisti.it>*; G. BARONE, *Locali pubblici e principio di laicità dello Stato: l'ordine degli avvocati vale il crocifisso*, in *Quaderni regionali*, 2009, 431; CROCE, *C'è un giudice a Valladolid: la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche in Spagna*, in *<>www.forum costituzionale.it>*; e *Quaderni costituzionali*, 2009, 108; FIORITA, *Se Terni non è Valladolid*, in *<>www.forumcostituzionale.it>*; GALANTE, *Piccola nota sul crocifisso nelle aule scolastiche*, in *<>www.associazionecostituzionalisti.it>*; KERMICHE, *L'interdizione di crocifissi dans les écoles publiques: une décision contraire au principe de laïcité italienne*, in *<>www.federalismi.it>*.

A seguito della decisione in epigrafe il governo ha dichiarato di voler presentare ricorso alla grande camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, mentre è stato presentato al senato, in data 17 dicembre 2009, dai parlamentari del Partito democratico un disegno di legge, contenente norme generali sulla affissione di crocifissi nelle aule scolastiche e composto di un unico articolo, in base al quale: «1. In considerazione del valore della cultura religiosa, del patrimonio storico del popolo italiano e del contributo dato ai valori del costituzionalismo, come segno del valore e del limite delle Costituzioni, in ogni aula scolastica, con decisione del direttore didattico o del preside, è affisso un crocifisso. 2. Se l'affissione del crocifisso viene contestata per motivi religiosi o di coscienza da chi ha diritto all'istruzione, il direttore didattico o il preside, sulla base del principio di autonomia scolastica, nel rispetto dei principi di tutela della *privacy* e di non discriminazione nonché tenendo conto delle caratteristiche della comunità scolastica, cerca un accordo in tempi brevi, anche attraverso l'esposizione di ulteriori simboli religiosi. 3. Se l'accordo non si raggiunge, nel rispetto dei medesimi principi, egli adotta, previo parere del consiglio di circolo o di istituto, una regola per il caso singolo che operi un giusto contemperamento delle convinzioni religiose e di coscienza di tutti i soggetti coinvolti e che realizzi il più ampio consenso possibile». [R. ROMBOLI]

* * *

La «sana laicità» capitola a Strasburgo: la Corte europea (dei diritti dell'uomo) giudice di costituzionalità sulle fonti non primarie?

«La corte non vede come l'esposizione, nelle aule scolastiche delle scuole pubbliche, di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) potrebbe servire il pluralismo educativo che è essenziale alla conservazione di una «società democratica» così come concepita dalla convenzione, pluralismo che è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nel diritto interno». Con questo netto affermazione contenuta nella parte finale della decisione

dunque i principi di equidistanza e imparzialità che contraddistinguono il principio di laicità, che avrebbero obbligato lo Stato a garantire a tutti i cittadini la libertà di coscienza (6).

A fronte di questa solida argomentazione giuridica della ricorrenza, il governo appropria le motivazioni delle decisioni dei giudici amministrativi coinvolti in questo vicenda: da una parte si asseriva che la pluralità semantica del simbolo avrebbe consentito di considerarlo compatibile con il principio di laicità dello Stato, dal momento che i valori che fondano oggi le società democratiche si sono formati in un contesto cristiano, giustificando così una lettura del crocifisso in senso umanista indipendentemente dalla sua dimensione religiosa. Dall'altra si sosteneva che non si sarebbe stata alcuna violazione della convenzione europea dei diritti dell'uomo perché non era richiesto da alcuna disposizione agli insegnanti o agli alunni di indirizzare al crocifisso il minimo segno di saluto, di riverenza o di semplice riconoscenza, e non meno di recitare preghiere in classe. Qualche pregio giuridico poteva forse avere il richiamo al margine di apprezzamento, laddove si sosteneva che non c'è consenso su come interpretare la laicità in Europa, e si sottolineava l'assenza di divieti per l'insegnante di esporre altri simboli e il crocifisso, mentre si riproponeva nell'ambito degli *«spropolunghi nel cercare di definire la problematica riguardata la politica e l'«fior»*. La scelta se esporlo o meno avrebbe riguardato la politica e avrebbe dovuto rispondere dunque a criteri di opportunità, non di legalità, trattandosi di un parte essenziale della popolazione e il sentimento religioso della stessa.

Il terzo intervento, Greek Helsinki Monitor, replica con durezza alle argomentazioni del governo: la Croce e il crocifisso non potrebbero essere percepiti come simboli religiosi e sarebbe stato addirittura biasimato sostenne una trasmutazione semantica. Venivano poi richiamati i *«Principi direttivi di Toledo»* (elaborati dalla commissione OSCE incaricata dello studio delle problematiche inerenti alla libertà religiosa), secondo cui la presenza di un tale simbolo in una scuola pubblica può costituire una forma di insegnamento implicita di una religione, per esempio dando l'impressione che questa religione particolare è favorita in rapporto alle altre, dovendosi anche pensare alla situazione in cui i bambini o i loro genitori possano avere paura di rappresentare nel momento in cui essi decidono di prestare (o puntualmente avvenire nel caso in questione).

Dopo aver richiamato nella seconda sezione della decisione la giurisprudenza costituzionale italiana (7), completamente ignorata, invece nei percorsi costituzionali dei giudici amministrativi, la Corte dapprima pone i principi generali, specificando come l'interpretazione dell'art. 2 del protocollo n. 1 vada condotta alla luce degli art. 8, 9 e 10 della convenzione europea dei diritti dell'uomo: sul diritto fondamentale all'istruzione si innesta il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche, diritto inteso a salvaguardare il pluralismo educativo, essenziale alla conservazione di una società democratica così come concepita dalla convenzione. Lo Stato deve dunque assicurare un quadro educativo capace di assicurare un ambiente scolastico aperto, favorendo l'inclusione piuttosto che l'esclusione, dal momento che il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori e delle fedi degli alunni implica il diritto di credere in una religione o di non credere in alcuna religione e di conseguenza, nel contesto dell'insegnamento, il pluralismo è garantito attraverso la neutralità, che si traduce nell'obbligo di astenersi dall'imporre, anche indirettamente, delle fedi nei luoghi dove esse siano da esso dipendenti e a maggior ragione nel caso in cui rappresentino proprio un settore particolarmente sensibile perché è impossibile a individui che mancano ancora delle capacità critiche che permettono di prendere le distanze in rapporto al messaggio derivante dalla scelta preferenziale manifestata dallo Stato in materia religiosa.

La Corte «smentisce» poi i ricostruzioni dei giudici amministrativi e del governo: il crocifisso ha una predominante connotazione religiosa e, per come è esposto, è impossibile non notare la sua presenza nelle aule scolastiche: tale presenza non può che essere interpretata dagli

(6) Cfr. «En droit» della decisione. Da notare la totale assunzione del ricorso (e poi della sentenza) con la motivazione della decisione del Tribunale del contenzioso amministrativo di Valladolid (cfr. M. CROCE, *C'è un giudice a Valladolid: la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche in Spagna*, in *Quaderni costituzionali*, 2009, 108 ss.). (7) Nel «Le droit» (Foro it., 1989, I, 1333) e 508/00 (Id., 2002, I, 985); il principio di laicità «scoperto» nella prima, sarebbe poi stato definito dalla giurisprudenza successiva, riassunta nella seconda, come equidistanza e imparzialità rispetto alle diverse fedi, culture e tradizioni, che devono convivere in libertà ed eguaglianza. Che la laicità nella giurisprudenza costituzionale si sia caratterizzata in questo senso è ammesso, criticamente, anche dal più strenuo sostenitore della «laicità positiva»: cfr. M. OLIVETTI, *Incostituzionalità del vilipendio della religione di Stato: uguaglianza senza distinzioni di religione e laicità dello Stato*, in *Giur. castit.*, 2000, 3978, nota 30.

alumni di tutte le età come rappresentativa di un contesto scolastico dominato da una religione determinata. Particolarmente interessante il passaggio dove si sottolinea che la dimensione negativa della libertà religiosa non può essere limitata alla garanzia dell'assenza di funzioni religiose o di insegnamenti religiosi, estendendosi anche all'assenza di pratiche e simboli che esprimano una fede, una religione o l'ateismo: l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una confessione data durante l'esercizio di una funzione pubblica viene dunque considerata come violazione del dovere incombente sullo Stato di rispettare la neutralità nell'esercizio della stessa.

Questa decisione presenta almeno tre profili di grande interesse: in primo luogo, con essa viene chiarito che nel sistema convenzionale non esistono tutele laicistiche, ma che laicità non può che significare equidistanza, imparzialità e neutralità nei confronti di ogni fenomeno promanante dal libero sviluppo della personalità di ciascuno nel campo della libertà religiosa. Si potrebbe quindi rovesciare l'impostazione che pare oggi essere dominante nel dibattito sulla laicità e sostenere, al contrario, che esiste una sola laicità (giuridica) (8), cioè piena eguaglianza nella libertà religiosa, anche negativa, e tante forme di confessionismo (dalle più moderate alle più aggressive).

In secondo luogo, questa ricostruzione porta argomenti a favore della lettura della laicità nella giurisprudenza costituzionale e senso della neutralità (9): è veramente difficile ipotizzare che la Corte costituzionale possa in futuro non pronunciarsi nello stesso senso (10), sia avveduto riguardo ai propri precedenti, sia avendo riguardo al fatto che essa cercherà presumibilmente di evitare scontri con la Corte europea, che potrebbe addirittura condurre a una condanna dello Stato italiano in virtù di una sentenza costituzionale. Il rischio che si pone semmai è un altro: cioè che essa sia tentata di «scaricare» le tensioni politiche decedendo di non decidere e confidando nel fatto che il ricorrente prosegua a Strasburgo. Ciò, oltre a comportare il rischio di farle perdere ulteriore peso nella dinamica della tutela dei diritti, come in parte è già avvenuto a causa dell'invito rivolto ai giudici affinché effettuino l'interpretazione conforme a Costituzione prima di sollevare questione di inconstituzionalità, può comportare anche una netta perdita di effettività della tutela costituzionale, che viene rimandata nel tempo e, sostanzialmente, barattata con un equivalente monetario rappresentato dal risarcimento.

In terzo luogo, abbiamo forse trovato un giudice di costituzionalità sulle fonti non primarie, almeno in materia di libertà religiosa: pur con tutte le differenze negli effetti fra le decisioni delle due corti, non c'è dubbio che con questa decisione la Corte europea si sia proposta pure come garante della giurisprudenza costituzionale interna nei confronti dei giudici che vogliono «approfondire» l'assenza di giurisdizione dei principi costituzionali che prescrivano dai precedenti del giudice delle leggi.

Senza dimenticare, infine, che, qualora questa decisione fosse confermata dalla grande camera, l'esposizione del crocifisso diverrà inconstituzionale anche in ragione dell'art. 117 Cost.

MARCO CROCE

(8) Per M. LUCIANI, *La problematica laicità italiana*, in *Democrazia e diritto*, 2008, fasc. 2, 132, ed necessario punto di partenza di qualunque discorso sulla laicità dovrebbe essere quello che tale principio deve tradursi, sul piano delle coscienze individuali, nel riconoscimento a tutti dei pari pregio dei singoli convincimenti etici e su quello della vita oggettiva dell'ordinamento nella costruzione e salvaguardia di una «laicità pubblica neutrale» o «neutralizzata», nella quale dialogicamente confrontare le varie posizioni presenti nella società pluralista».

(9) Si era sostenuta una tale posizione in *La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. pubbl.*, 2006, 387 ss. Anche secondo G. D'ELIA, *Il crocifisso nella aule scolastiche: un paradosso che non resiste all'Europa*, in *<>www.forumcostituzionale.it>*; 7, «da sentenza della Corte europea, facendo applicazione della convenzione europea dei diritti dell'uomo e del suo protocollo addizionale, ha affermato i principi contenuti, altresì, al diritto costituzionale italiano e agli accordi del 1984 tra l'Italia e la Santa Sede».

(10) Qualche dubbio viene invece avanzato da S. KERMICHE, *L'interdizione di crocifissi dans les écoles publiques: une décision contraire au principe de laïcité italien*, in *<>www.federalismi.it>*; A. SCHUSTER, *Una araldonella per favore!*, in *<>www.forumcostituzionale.it>*, pur condividendo nella sostanza la decisione, avrebbe preferito una soluzione che consentisse l'esposizione di ogni simbolo.